

**IL DIPARTIMENTO  
INFORMA**



FEDERAZIONE

**UIL SCUOLA RUA  
DIPARTIMENTO IRC**



**Via Salita di S. Nicola da Tolentino, 1 00187 - ROMA  
email: [dipartimentoirc@uilscuola.it](mailto:dipartimentoirc@uilscuola.it) - cell. 3518850504**

## **VADEMECUM PER LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA A TEMPO DETERMINATO**

**Premessa:** l'inquadramento economico (detto impropriamente ricostruzione di carriera) è un beneficio che si ottiene a domanda e che fa progredire economicamente il docente di religione con contratto a tempo determinato inserendolo nelle fasce stipendiali previste dalla legge.

### **Requisiti: (da possedere congiuntamente)**

- Titolo di studio e Idoneità diocesana;
- Aver prestato servizio con incarico o supplenza annuale per almeno 4 anni anche con orario inferiore a quello di cattedra.
- Incarico dal quinto anno con orario non inferiore alle 12 ore nella scuola dell'infanzia o primaria e non inferiore alle 18 ore nella scuola secondaria, oppure nella scuola secondaria, con orario non inferiore alle 12 ore per ragioni strutturali certificate dalla diocesi. Le ragioni strutturali sono dovute alla mancanza di ore da assegnare o dovute alla non cumulabilità del monte ore su tre comuni diversi. Non è spendibile il servizio prestato nella scuola paritaria.

### **Procedure e Tempistiche:**

La richiesta, con annessa dichiarazione dei servizi, va presentata in formato cartaceo alla segreteria della propria scuola dal **1 settembre al 31 dicembre** di ogni anno.

La scuola provvederà a svolgere le verifiche ed emette entro il 28 febbraio il decreto di ricostruzione che dovrà essere vistato dalla RTS.

Per tutti i docenti assunti dopo 2011 le fasce stipendiarli sono:

- fascia 0: da 0 a 8 anni di servizio.
- fascia 9: da 9 a 14 anni di servizio.
- fascia 15: da 15 a 20 anni di servizio.
- fascia 21: da 21 a 27 anni di servizio.
- fascia 28: da 28 a 34 anni di servizio.
- fascia 35: dai 35 anni fino alla pensione.

Si può presentare la domanda anche dopo 10 anni dal primo anno di servizio (abolita la prescrizione decennale), fermo restando la validità della prescrizione quinquennale degli arretrati.